

# COMUNE DI SORESINA

## Provincia di CREMONA

### REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

(ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

#### I. Il nuovo quadro normativo

##### 1.1. – Finalità della ricognizione

Il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito anche "T.U.S.P."), modificato con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.06.2017 ed entrato in vigore in data 27.06.2017), ha introdotto un nuovo processo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, articolato su una prima fase di cd. "*revisione straordinaria*" delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, a cui si affianca, a regime, un processo periodico di revisione, imposto annualmente dall'art. 20 del predetto decreto.

Per quanto attiene, in particolare, al procedimento di revisione straordinaria, l'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, così come risultante dalla modifica intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 100/2017, stabilisce che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare con provvedimento motivato, "*la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del [D. Lgs. n. 175/2016] (id est, 23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate*" (art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016).

La *ratio* della citata revisione risiede nella necessità di individuare tutte quelle società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, comma 1<sup>1</sup> e 2<sup>2</sup> del citato Decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., ai fini della loro alienazione che deve effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, entro un anno dalla conclusione della ricognizione, così come previsto dall'art. 24, comma 4.

---

<sup>1</sup> Il comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. n. 175/2016 prevede che "*a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".

<sup>2</sup> Il comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che "*l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*".

Inoltre, si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, L. n. 190/2014<sup>3</sup>, il provvedimento di revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che è stato a suo tempo adottato dal Comune di Soresina con delibera prot. n. 5226 del 31 marzo 2015 e a cui è seguita la successiva verifica attuativa dei risultati avvenuta in data 31 marzo 2016.

#### 1.2. – Tipologia di partecipazioni ammesse dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 D. Lgs. n. 175/2016

Con l'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016 il Legislatore, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" dell'Amministrazione, indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica, che costituiscono, *a contrario*, degli ulteriori limiti per l'attività delle predette società.

In particolar modo, l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, tra l'altro, in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 175/2016) e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 175/2016).

#### 1.2. a. – Società che producono servizi di interesse generale

<sup>3</sup> Il comma 611, dell'art. 1, L. n. 190/2014 prevede che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale tale nozione, di derivazione comunitaria, ha gradualmente sostituito quella “classica” di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento a partire dai primi anni Novanta.

Del resto, già da alcuni anni la stessa giurisprudenza costituzionale ha confermato ~~l'equivalenza delle due definizioni evidenziando come entrambe facciano riferimento ad un servizio che:~~

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come *“qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato”*;

b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare anche *“fini sociali”*) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (*ex multis*, Corte Cost. sentenza 17 novembre 2010 n. 325).

Il Legislatore nazionale, pertanto, in piena coerenza con l'insegnamento della Corte Costituzionale, non ha fatto altro che introdurre nel nostro ordinamento una nozione che sia era già ampiamente affermata in via giurisprudenziale.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 175/2016, sono da annoverarsi nella nozione di *“servizi di interesse generale”* tutte quelle *“attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, la gestione dei rifiuti urbani e il trasporto pubblico locale.

#### 1.2.b. – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta, in sostanza, delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 D.L. 4 luglio 2006 n. 223.

Il D.Lgs. n. 175/2006 non offre una definizione espressa di *“società strumentale”*, come invece era richiesto dal parere reso dalla Commissione speciale incardinata presso il Consiglio di Stato.

L'ambito nel quale gli Enti locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi Enti partecipanti sia in via diretta che in via indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e, quindi, per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta

agli stessi Enti partecipanti o affidanti per le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) D. Lgs. n. 175/2016 che ammette l'attività di *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttive europee in materie di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*, deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone *“le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”*, e ciò al fine di evitare forme distorsive della concorrenza.

Così disponendo, il Legislatore ha mantenuto distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In altre parole, il Legislatore ha ammesso la sussistenza di entrambe le tipologie societarie: società strumentali e società *in house*.

### 1.3. – Altre partecipazioni ammesse

Come precedentemente indicato, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016), il Legislatore prevede come legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società.

Segnatamente, si tratta di società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 4, comma 2, lett. b), T.U.S.P.);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 4, comma 2, lett. c), T.U.S.P.);
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lett. e), T.U.S.P.);
- la valorizzazione del patrimonio immobiliare di amministrazioni pubbliche, per il tramite del conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3, T.U.S.P.).

### 1.4. – Ulteriori ipotesi di ammissibilità

Preme inoltre rilevare che, ai fini dell'ammissibilità delle predette partecipazioni oggetto della ricognizione non è sufficiente che le stesse siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3, D.Lgs. n. 175/2016, ma è altresì necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 175/2016);
- ~~➤ società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 175/2016);~~
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 175/2016).

Infine, la partecipazione pubblica deve comunque sempre rispondere ad una “*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*” (art. 20, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 175/2016).

## II. Analisi dell'attuazione del Piano

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 100/2017, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal T.U.S.P. ed illustrati al precedente punto I.

Il Comune di Soresina detiene attualmente partecipazioni azionarie dirette o indirette nelle seguenti Società:

1. ASPM Soresina Servizi S.r.l. (partecipazione diretta);
2. ASPM Servizi Ambientali S.r.l. (partecipazione diretta);
3. ASPM Commerciale S.r.l. (partecipazione indiretta per il tramite di ASPM Soresina Servizi S.r.l.).

Ma analizziamole con ordine.

### II.1 ASPM Soresina Servizi S.r.l.

#### Dati identificativi:

**Codice Fiscale:** 01300290192

**Oggetto dell'attività:** la Società eroga il servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale e di efficientamento energetico nonché il servizio aree verdi e arredo urbano, il servizio di distribuzione del gas metano e il servizio di distribuzione energia elettrica.

La Società è inoltre proprietaria delle reti, degli impianti e degli altri impianti funzionali all'erogazione dei seguenti servizi: distribuzione gas, distribuzione energia elettrica e servizio idrico integrato (che tuttavia è in fase di dismissione a favore di Padania Acque Gestioni S.p.A.).

**Tipo e misura della partecipazione:** Diretta al 96,3%

Numero di dipendenti: 15

Numero di amministratori: 1

Collegio Sindacale: Sindaco Unico

~~Totale Valore della produzione: Euro 8.511.220,00 (2014) Euro 6.279.501,00 (2015)~~  
Euro 6.025.981,00 (2016).

**Qualificazione:** Trattasi di società *in house* che produce un servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Ed inoltre:

- il numero degli amministratori delle società non è superiore a quella dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b), T.U.S.P.);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lett. c), T.U.S.P.);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d), T.U.S.P.).

**Situazione:** Nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate avviato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19 novembre 2013, ASPM Soresina Servizi S.r.l. (detenuta inizialmente al 100% dal Comune di Soresina) ha incorporato, mediante un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, la Società Soresina Reti ed Impianti S.r.l. (S.R.I. S.r.l.).

A seguito dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica avvenuto in data 31.03.2015, ed in conformità alle sue indicazioni, il Comune di Soresina ha successivamente proceduto alle seguenti iniziative:

- ha avviato un processo di cessione di partecipazioni sociali di minoranza ad altri enti locali, nell'ambito di una convenzione per l'esercizio di servizi di efficientamento (riferiti in particolare all'illuminazione pubblica), con l'obiettivo di impiegare la società quale veicolo *in house* specializzato nel settore dell'efficienza energetica e utilizzare il suo *know how* nel settore per l'esercizio congiunto ed efficiente del servizio da parte di più enti locali, con il precipuo fine di aumentarne il relativo fatturato nonché incrementare le sinergie con enti locali geograficamente limitrofi;
- nel corso del 2016 sono entrati a far parte della compagine sociale di ASPM Soresina Servizi S.r.l. i seguenti Comuni che detengono attualmente le seguenti partecipazioni:
  - Comune di Manerbio: partecipazione dell'1%;
  - Comune di Orzinuovi: partecipazione dell'1%;
  - Comune di Sesto ed Uniti: partecipazione dello 0,5%;
  - Comune di Robecco d'Oglio: partecipazione dello 0,5%;
  - Comune di Pontevico: partecipazione dello 0,5%;
  - Comune di Rivarolo Mantovano: partecipazione del 0,2%;
- la Società ha inoltre ceduto il servizio idrico integrato a Padania Acque Gestioni S.p.A. individuato come gestore unico del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale

Ottimale della Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 153, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, con delibera dell'Ufficio d'Ambito di Cremona n. 12 dell'8 agosto 2014;

- la Società intende cedere, inoltre, la proprietà dei beni e degli impianti connessi al servizio idrico integrato nonché il relativo ramo d'azienda a Padania Acque Gestioni S.p.A. ~~L'iter già avviato nel 2016- dovrebbe perfezionarsi nel corso del 2017;~~
- in merito al contenimento dei costi degli organi di amministrazione, la Società ASPM Soresina Servizi S.r.l. - a seguito della fusione con S.R.I. S.r.l.- è passata ad un'amministrazione unico;
- il collegio sindacale è stato sostituito da un sindaco Unico.

## II.2 ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

### Dati identificativi:

**Codice Fiscale:** 01435010192

**Oggetto dell'attività:** la Società eroga il servizio di igiene ambientale, gestendo il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e di quelli dichiarati assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento.

**Tipo e misura della partecipazione:** Diretta al 51,02%

**Numero di dipendenti:** 18

**Numero di amministratori:** 3

**Totale Valore della produzione:** Euro 2.369.783,00 (2014) – Euro 2.393.901,00 (2015)- Euro 2.384.687,00 (2016).

**Qualificazione:** Trattasi di società *in house* che produce un servizio di interesse generale (servizio di igiene ambientale), ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Ed inoltre:

- il numero degli amministratori delle società non è superiore a quella dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b), T.U.S.P.);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lett. c), T.U.S.P.);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d), T.U.S.P.).

**Situazione:** A seguito dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica avvenuto in data 31.03.2015, ed in conformità alle sue indicazioni, il Comune di Soresina ha proceduto alle seguenti iniziative:

- ha concluso il processo finalizzato alla retrocessione della partecipazione detenuta direttamente da ASPM Soresina Servizi S.r.l. (pari inizialmente al 68,34%) in ASPM

Servizi Ambientali S.r.l., acquisendo la partecipazione diretta e di maggioranza della Società;

- successivamente ha avviato un processo di parziale cessione delle proprie quote di partecipazione all'interno della società ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ad altri Enti Locali già facenti parte della compagine sociale con l'obiettivo di impiegare la società quale veicolo *in house* specializzato nel settore del ciclo integrato dei rifiuti e utilizzare il suo *know how* nel settore per l'esercizio congiunto ed efficiente del servizio da parte di più enti locali, con il precipuo fine di aumentarne il relativo fatturato nonché incrementare le sinergie con enti locali geograficamente limitrofi;
- a tale fine, nel corso del 2016 il capitale sociale di ASPM Soresina Servizi S.r.l. è stato ripartito tra i comuni soci diversi dal Comune di Soresina nel seguente modo:
  - Comune di Acquanegra Cremonese: partecipazione del 1,93%;
  - Comune di Cappella Cantone: partecipazione del 5,15%;
  - Comune di Castel Visconti: partecipazione del 3,87%;
  - Comune di Corte De' Cortesi con Cignone: partecipazione del 3,87%;
  - Comune di Crotta D'Adda: partecipazione del 1,93%;
  - Comune di Grumello Cremonese ed Uniti: partecipazione del 5,8%;
  - Comune di Robecco d'Oglio: partecipazione del 5,8%;
  - Comune di San Bassano: partecipazione del 5,15%;
  - Comune di Sesto ed Uniti: partecipazione del 9,67%;
  - Comune di Spinadesco: partecipazione del 5,8%;
- per quel che attiene al contenimento dei costi, il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri: il Presidente e 2 Consiglieri. I 2 Consiglieri sono dipendenti comunali e pertanto non percepiscono alcun compenso.

### II.3 ASPM Commerciale S.r.l.

#### Dati identificativi:

Codice Fiscale: 01275310199

Oggetto dell'attività: la Società ha per oggetto:

1. la commercializzazione all'ingrosso di gas naturale, comprendenti tre comparti:
  - importazione, che comprende le operazioni di approvvigionamento all'estero di gas naturale attraverso gasdotti o terminali di GNL in qualità di cliente grossista;
  - esportazioni, che comprende le operazioni di vendita a clienti esteri di gas naturale di produzione interna ovvero di provenienza estera e transitato attraverso il sistema nazionale del gas;
  - operazioni di cliente grossista;
2. la vendita di gas naturale a clienti finali;
3. cd. servizi alle imprese di gas naturali;
4. coltivazione di gas, ovvero l'estrazione di gas naturale da giacimenti;
5. commercializzazione e vendita di GPL ed altri gas;



6. prestazione di servizi energetici.

**Tipo e misura della partecipazione:** Indiretta per il tramite di ASPM Soresina Servizi S.r.l. che detiene attualmente il 70% della partecipazione sociale.

**Numero di dipendenti:** 6

**Numero di amministratori:** 3

**Collegio Sindacale:** Sindaco Unico

**Totale Valore della produzione::** Euro 5.742.052,00 (2014) – Euro 6.852.069,00 (2015) – Euro 6.281.373,00 (2016).

**Qualificazione:** Trattasi di una Società mista con prevalente partecipazione pubblica (ASPM Soresina Servizi S.r.l. detiene attualmente il 70% del relativo capitale sociale).

Nella citata società:

- il numero degli amministratori delle società non è superiore a quella dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b), T.U.S.P.);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lett. c), T.U.S.P.);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d), T.U.S.P.).

**Situazione:** Inizialmente la Società era partecipata indirettamente dal Comune di Soresina per il tramite di ASPM Soresina Servizi S.r.l. che ne deteneva il 100% del capitale sociale.

A seguito dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica avvenuto in data 31.03.2015, si è dato avvio ad un processo di valorizzazione della società.

Proprio in tale ottica, nel 2016 ASPM Soresina Servizi S.r.l. -a seguito dell'individuazione del socio privato- ha ceduto ad Odoardo Zecca S.r.l. una partecipazione sociale di ASPM Commerciale S.r.l. pari al 30% del capitale sociale, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad Euro 450.000,00.

Nel contratto di cessione è stata, inoltre, prevista a favore del socio privato una cd. *Call Option* che dà il diritto ad Odoardo Zecca S.r.l. di acquistare da ASPM Soresina Servizi S.r.l. un'ulteriore quota di partecipazione pari al 19% del capitale sociale, a fronte del pagamento di un prezzo pari ad Euro 300.000,00.

Vista la crescita di ASPM Commerciale S.r.l., l'operazione ha permesso di non aumentare le esposizioni ed i rischi ed al contempo di mantenere un'importante redditività aziendale nonché di sostenere gli impegni che una crescita potrà richiedere.

La sinergia con il socio privato comporterà un incremento nei ricavi della società stimato in Euro 2.000.000,00 nell'arco di tre anni.

L'incremento dei clienti e la differenziazione del territorio permetterà alla società di mantenere/incrementare il proprio valore e di diversificare/contenere i rischi di impresa.

Per quello che attiene al contenimento dei costi, preme rilevare che la Società è gestita da un consiglio di amministrazione composto da tre membri di cui solo il presidente viene retribuito.

---

La Società ha inoltre un sindaco unico.

### III. Esito della ricognizione e proposte operative di revisione

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati in relazione alle disposizioni del T.U.S.P. si propongono per ciascuna società le linee di azione da intraprendere.

#### III.1 ASPM Soresina Servizi S.r.l.

La Società non presenta particolari criticità per le finalità del presente atto che possano generare dubbi sulla legittimità del mantenimento.

Sussistono, quindi, le condizioni ed i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione sociale nella Società che rientra nella categoria delle società *in house* che producono un servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Con riferimento alla proprietà dei beni e degli impianti relativi al servizio idrico integrato la Società direttamente -e indirettamente il Comune- intende cedere i cespiti connessi al servizio idrico integrato ed il relativo ramo d'azienda a Padania Acque Gestioni S.p.A., individuato come gestore unico del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 153, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, con delibera dell'Ufficio d'Ambito di Cremona n. 12 dell'8 agosto 2014.

L'*iter* -già avviato nel 2016- dovrebbe perfezionarsi nel corso del 2017.

La Società, anche a seguito della cessione del ramo idrico non resterebbe una scatola vuota, in quanto privata del solo servizio idrico integrato, mantenendo inalterate le ulteriori finalità statutariamente previste (*id est*, svolgimento di altri servizi pubblici locali, quali il servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas).

Per tali ragioni, quindi, in relazione alla Società ASPM Soresina Servizi S.r.l. si propone al Consiglio Comunale di deliberarne il mantenimento.

#### III.2 ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

La Società non presenta particolari criticità per le finalità del presente atto che possano generare dubbi sulla legittimità del mantenimento.

Sussistono, quindi, le condizioni ed i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione sociale nella Società che rientra nella categoria delle società *in house* che producono un servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

In relazione alla Società ASPM Servizi Ambientali S.r.l. si propone, quindi, al Consiglio Comunale di deliberarne il mantenimento.

### III.3 ASPM Commerciale S.r.l.

Come si è accennato al precedente paragrafo II.3, ASPM Commerciale S.r.l. è una società di vendita di prodotti energetici detenuta attualmente al 70% da ASPM Soresina Servizi S.r.l. e al 30% da Odoardo Zecca S.r.l.

Nel 2015 è stato avviato un processo di progressiva privatizzazione della Società medesima.

A seguito della scelta del socio privato, nel 2016 ASPM Soresina Servizi S.r.l. ha dapprima venduto il 30% del capitale sociale alla Società Odoardo Zecca S.r.l. che ha versato un corrispettivo pari ad Euro 450.000,00.

Inoltre, nell'atto di cessione delle quote sociali è stata espressamente prevista a favore dello stesso socio privato la possibilità di esercitare una *Call Option*, ovvero sia il diritto di acquistare da ASPM Soresina Servizi S.r.l. un'ulteriore quota di partecipazione pari al 19%, corrispondendo un prezzo di esercizio pari a Euro 300.00,00.

Sul punto, va tuttavia rilevato che, in disparte il diritto di prelazione previsto nel caso di specie nello Statuto, detto diritto a favore del socio privato è previsto espressamente dalla legge.

L'art. 24, comma 8, T.U.S.P. richiama infatti l'art. 1, commi 613 e 614, L. n. 190/2014 che a sua volta rinvia al comma 568-bis, art. 1, L. n. 147/2013<sup>4</sup> che attribuisce al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% il diritto di prelazione, ovvero sia la preferenza a parità di condizioni, per l'acquisto della quota di partecipazione nel caso in cui quest'ultima dovesse essere posta in vendita.

<sup>4</sup> Il comma 568-bis stabilisce che "le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi".

In relazione alla Società ASPM Commerciale S.r.l., in virtù dei positivi flussi di cassa dell'ultimo triennio e dei crescenti ricavi, si propone il mantenimento della partecipazione nella società, valutando le possibili modalità di riordino della struttura societaria medesima, anche alla luce del quadro normativo in continua evoluzione.

---

#### IV. Conclusioni

Le decisioni del Comune nell'ambito delle partecipazioni sociali -come evidenziato dal paragrafo 1.1.- devono essere in un'ottica di continuità rispetto al percorso avviato con deliberazione C.C. 63/2013 e successivamente con il piano di revisione straordinaria del 31 marzo 2015, al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

In tale prospettiva si ribadisce che alla luce del nuovo T.U.S.P. si propone il mantenimento della partecipazione sociale detenuta direttamente dal Comune in ASPM Soresina Servizi S.r.l. e in ASPM Servizi Ambientali S.r.l. mentre si consiglia di tenere in considerazione l'evoluzione normativa per quel che attiene al riordino della struttura societaria di ASPM Commerciale S.r.l.

IL SINDACO

Diego Vairari

